



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Prot. n. 16048/A2a

Ancona, 15 ottobre 2014

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il d.lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il d.lgs. 150/2009 di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA la legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il d.lgs. 33/2013 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il d.lgs. 39/2013, recante “ Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- VISTO il decreto legge 101/2013 convertito dalla legge 125/2013 recante “disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA la legge 114/2014 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
- VISTO il Piano nazionale anticorruzione (PNA) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CiVIT) approvato con delibera 72/2013, contenente “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA la nota MIUR prot. 21547 del 25/10/2013 con cui l'on. Ministro ha individuato il Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali responsabile della prevenzione della corruzione del MIUR nella sua articolazione centrale periferica;
- VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTCT) 2013/2016 del MIUR, adottato con decreto ministeriale n. 62 del 31 gennaio 2014;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 con cui è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 525 con cui è stato approvato il “Codice di comportamento dei dipendenti del MIUR”;
- VISTA la nota n. 3033 del 25 novembre 2013 con la quale si sono individuati nei Capi dipartimento e nei Direttori generali delle articolazioni centrali e periferiche i referenti del responsabile della prevenzione della corruzione;
- RITENUTO necessario attuare all'interno dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche una articolazione e diffusione dei compiti e delle responsabilità in materia di prevenzione della corruzione, nella convinzione che tale organizzazione sia più efficace per il perseguimento delle finalità definite dal PNA e del PTPC rispetto ad una concentrazione verso l'alto di poteri e responsabilità;

DISPONE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Art. 1

I dirigenti amministrativi di II fascia preposti agli uffici nei quali si articola l'Ufficio scolastico regionale per le Marche sono individuati – nell'ambito delle rispettive competenze – come referenti per la prevenzione della corruzione .

I dirigenti tecnici - nell'ambito delle competenze loro attribuite ex art. 397 del d.lgs. 297/1994 – supportano il direttore generale nell'attuazione dei compiti connessi alla prevenzione della corruzione.

Art. 2

I dirigenti amministrativi individuati nel comma 1 dell'articolo 1 devono:

1. monitorare le attività e garantire il rispetto dei tempi procedurali, costituente elemento sintomatico del corretto funzionamento amministrativo;
2. provvedere a segnalare tempestivamente qualsiasi altra anomalia accertata adottando, laddove possibile, le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendole al responsabile della prevenzione della corruzione, ove non rientrino nella competenza dirigenziale;
3. proporre al responsabile della prevenzione della corruzione o al referente per la prevenzione della corruzione i dipendenti da inserire nei diversi corsi del programma di formazione "anticorruzione";
4. garantire il monitoraggio delle eventuali situazioni di conflitto di interessi del personale assegnato, esaminando le relative dichiarazioni e decidendo sulla necessità dell'astensione, ai sensi degli articoli 6, comma 2 e 7 del "Codice di comportamento";
5. curare la sistematica e tempestiva pubblicazione sui siti istituzionali, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 e dall'articolo 1, comma 32 della legge 190/2012.

Art. 3

I dirigenti amministrativi implementeranno le misure per la prevenzione della corruzione nelle aree di rischio individuate nell'articolo 1, comma 16 della legge 190/2012.

Si fornisce un elenco di misure – direttamente previste dalla legge o desumibili dall'allegato 4 al Piano nazionale anticorruzione intitolato "Elenco esemplificazione misure ulteriori" da adottare da parte di ciascun ufficio dirigenziale ,nelle procedure di propria diretta competenza:

A) misure comuni a tutte le aree di rischio individuate nell'articolo 1, comma 16 della legge 190/2012, ossia: procedimenti di autorizzazione o concessione; procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici, di qualunque genere; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera:

Allo scopo di prevenire l'emersione di conflitti di interesse ostativi all'assunzione di un determinato incarico o all'esercizio di una determinata attività dovrà essere sottoscritta da chiunque operi nell'interesse della pubblica amministrazione - sia egli un dipendente (ovvero un soggetto comandato, utilizzato o fuori ruolo) oppure un soggetto esterno che operi come collaboratore o consulente a qualunque titolo ovvero un collaboratore a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione - una dichiarazione circa l'inesistenza di tali conflitti. Perché tale dichiarazione – da rendersi all'atto del conferimento dell'incarico - possa svolgere un'effettiva funzione di prevenzione, nel testo di essa andrà riportato per esteso l'articolo 7 del dm 30 giugno 2014, n. 525 ("Codice di comportamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"), che si riporta: "1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 2. Il dipendente che nel rispetto del comma 1 si astiene comunica tale condizione per iscritto al responsabile dell'ufficio specificando la situazione di conflitto. Il responsabile dell'ufficio, verificando il conflitto di interessi, prende gli opportuni provvedimenti, sostituendo l'interessato. 3. Le astensioni saranno annotate nel "Registro delle astensioni per conflitto di interessi" di cui all'art. 6 al fine di costituire una base informativa per il monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi verificatesi presso ogni struttura. 4. Il dipendente che interviene per dovere d'ufficio o comunque a qualsiasi titolo partecipa ad un procedimento, anche senza esserne il responsabile, rispetto al quale possano essere coinvolti interessi propri ai sensi del precedente comma 1, ne dà immediata comunicazione al dirigente della struttura di appartenenza che decide sulla astensione del dipendente dalla partecipazione al procedimento in argomento".

Eguale, il modello di dichiarazione dovrà riportare per esteso l'articolo 35bis del d.lgs. 165/2001 integrato dall'articolo 1, comma 46 della legge 190/2012, ai sensi del quale "1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari".

I dirigenti consegneranno – in formato elettronico nella casella istituzionale di posta di ciascun dipendente – copia del Codice di comportamento dei dipendenti del MIUR rappresentando che l'inosservanza dei doveri in esso contenuti è fonte di responsabilità disciplinare e rileva ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile.

B) misure proprie dell'area di rischio "A" dell'allegato 2 al PNA, ossia acquisizione e progressione del personale.

Nelle procedure concorsuali o selettive finalizzate all'assunzione o alla progressione del personale, tra le dichiarazioni da rendere obbligatoriamente da componenti e segretari delle commissioni deve essere espressamente prevista quella relativa alle incompatibilità previste dall'articolo 35, comma 3, lettera e) del d.lgs. 165/2001: "3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: [...] e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Un adempimento di particolare rilievo in occasione delle procedure di reclutamento del personale (es. concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente o dirigente scolastico, aggiornamento graduatorie ad esaurimento, formazione delle graduatorie dei 24 mesi) è il controllo successivo (previsto dal dpr 445/2000) sulle autodichiarazioni rese dai candidati relativamente ai titoli di accesso od a quelli comunque valutabili ai fini dell'attribuzione di punteggi o preferenze. È ovviamente opportuno che tale controllo avvenga su di un numero il più possibile ampio di dichiarazioni rese. Un criterio direttivo per definire le tipologie di dichiarazioni rese dai candidati, sulle quali concentrare prioritariamente i controlli, laddove il numero particolarmente ampio di partecipanti lo imponga, consisterà nel verificare le dichiarazioni rese da soggetti che inseriscono per la prima volta nelle graduatorie, nonché i servizi dichiarati, eventualmente prestati al di fuori della provincia cui la selezione si riferisce.

C) misure proprie dell'area di rischio "B" dell'allegato 2 al PNA, ossia affidamento di lavori, servizi e forniture.

Fra le dichiarazioni da sottoscrivere da parte delle imprese partecipanti a gare di appalto dovrà essere obbligatoriamente acclusa l'attestazione di non aver contravvenuto a quanto previsto dall'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, che interamente si riporta: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

Gli uffici che procedono all'espletamento di gare dovranno richiamare – oltre che il possesso, da parte dei partecipanti, dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del d.lgs. 163/2006 -, tra le dichiarazioni da esigersi da ciascun aspirante, l'impegno a sottoscrivere il patto di integrità previsto dall'articolo 1, comma 17 della legge 190/2012, il cui schema tipo è allegato alla nota prot. 571 del 10 febbraio 2014 del responsabile della prevenzione della corruzione, patto che dovrà poi essere sottoscritto dall'aggiudicatario.

Si richiama l'obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche di avvalersi delle convenzioni Consip.

Allo scopo di porre in essere - nell'espletamento delle procedure in economia – i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento previsti dall'articolo 125, comma 11 del d.lgs. 163/2006 si dovrà invitare, sempre valendosi del MEPA, un numero di operatori economici superiore a quello minimo prescritto dalla legge (pari a cinque). Nelle procedure in economia che per l'esiguità del loro importo consentano di procedere senza la richiesta di più preventivi ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto direttoriale del MIUR n. 60/SCAGIS del 5 febbraio 2002, che recita: *"si prescinde dalla richiesta di più preventivi [...] quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA"*, sarà comunque necessario – allo scopo di assicurare i principi di trasparenza e rotazione – espletare comunque una valutazione comparativa tra non meno di cinque preventivi. La documentazione relativa a tale avvenuta valutazione comparativa dovrà restare agli atti della procedura di acquisto.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Letizia Melina

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993